

Delib.G.R. 7-10-2008 n. 260

Legge regionale 19 giugno 2002, n. 12 (Politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini) - Determinazione dei criteri e delle priorità per la presentazione ed il finanziamento dei progetti volti a migliorare la sicurezza delle comunità locali – annualità 2007/2008.

Pubblicata nel B.U. Umbria 29 ottobre 2008, n. 48.

- di determinare, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 19 giugno 2002, n. 12 quali criteri e priorità per la presentazione ed il finanziamento dei progetti volti a migliorare la sicurezza delle comunità locali - annualità 2007/2008, i seguenti:

1) DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Possono presentare richiesta gli Enti locali singoli o associati, nel cui territorio risiedono almeno 10.000 (diecimila) abitanti.

Gli interventi possono essere promossi, progettati e realizzati dagli Enti locali anche in collaborazione con le associazioni e gruppi di volontariato.

2) REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E PRIORITÀ DI FINANZIAMENTO

Le azioni ammissibili al contributo regionale riguardano gli interventi previsti dalle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), dell'art. 2 della L.R. n. 12/2002.

Pena la non ammissione alla valutazione e attribuzione del punteggio l'Ente locale, oltre ad effettuare l'analisi del contesto e dei bisogni emergenti, dovrà individuare puntualmente nel progetto:

- le priorità da affrontare;
- la tipologia degli interventi;
- le azioni da intraprendere;
- la tipologia dei destinatari;
- le metodologie da adottare;
- gli obiettivi da raggiungere;
- il piano finanziario;
- i tempi di attuazione di ogni singola azione;
- gli strumenti di valutazione ex-ante, in itinere ed ex-post del progetto.

Inoltre nel progetto potranno essere individuati: la rete di relazioni e collaborazioni con il territorio; l'integrazione del progetto con altri progetti e iniziative esistenti a livello locale, anche afferenti a diverse aree, che diano un valore aggiunto al progetto; le metodologie di costruzione partecipata del

progetto tra istituzioni e società civile nelle sue varie articolazioni (associazioni, associazioni di categoria, circoscrizioni, sindacati, comitati e/o gruppi spontanei, ecc) secondo lo schema di progetto.

3) DURATA DEI PROGETTI

I progetti hanno la durata di dodici mesi a decorrere dalla comunicazione formale di avvio delle attività, che dovrà avvenire entro e non oltre i tre mesi successivi all'erogazione del contributo.

4) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Le domande devono essere inviate, sia in formato cartaceo che su supporto informatico, a mezzo raccomandata postale entro 45 giorni dalla pubblicazione del bando, alla Direzione regionale Sanità e servizi sociali, Servizio Programmazione socio-assistenziale, progettualità di territorio e azioni coordinate con gli Enti locali, via Mario Angeloni, 61, secondo lo schema di domanda.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- delibera dell'Ente proponente di approvazione del progetto, con l'assunzione del relativo impegno di spesa, indicante la quota di finanziamento a carico dell'Ente locale;
- elaborato del progetto secondo scheda progetto.

Nel caso in cui il progetto faccia riferimento al punto 6, lettera A), punto I, del bando dovranno essere allegati i dati sulla criminalità diffusa di quel determinato territorio forniti dalle Autorità, dalle Forze dell'ordine o dagli Enti preposti.

5) LIMITE DEL CONTRIBUTO REGIONALE

È previsto un contributo regionale, fino al 50 per cento della spesa prevista per il progetto.

Per i comuni con popolazione superiore a 90.000 abitanti è previsto un contributo non superiore a € 80.000,00 (ottantamila), per i comuni con popolazione compresa tra 90.000 e 30.000 abitanti è previsto un contributo non superiore a €50.000,00 (cinquantamila), per i comuni, singoli o associati, con popolazione inferiore a 30.000 abitanti è previsto un contributo non superiore a € 20.000,00 (ventimila).

Per quanto riguarda le associazioni di comuni verrà presa in considerazione la popolazione del comune capofila se superiore a 30.000 abitanti, mentre le associazioni di piccoli comuni rientreranno nel contributo previsto per la soglia di popolazione inferiore a 30.000 abitanti.

Il contributo regionale può cumularsi con altri contributi accordati all'Ente locale dallo Stato, dalla UE e da altri soggetti pubblici e privati.

6) VALUTAZIONE DEI PROGETTI

I progetti presentati verranno valutati con l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti, dei quali punti 50/100 attribuiti a due priorità e gli altri 50/100 attribuiti sulla base dei criteri di valutazione di singoli progetti, come di seguito indicato:

A) Priorità max

punti 50

I. progetti nuovi o in itinere, realizzabili anche per stralcio, diretti al potenziamento della sorveglianza del territorio e della presenza sul medesimo di operatori addetti alla prevenzione sociale e alla sicurezza

punti 25

II. interventi di assistenza e aiuto alle vittime dei reati, ai sensi dell'art. 2, lettera h) e art. 3, della legge regionale 19 giugno 2002, n. 12 con particolare riferimento alle donne, ai minori, alle persone anziane e alle persone disabili, nonché alle vittime di reati di tipo sessuale e di discriminazione razziale

punti 25

B) Criteri max

punti 50

I. progetti che insistono su aree del territorio regionale che presentano elevati indici di criticità in materia di sicurezza (c.d. indici criminalità diffusa), desumibili dai dati forniti dalle Autorità competenti, dalle Forze dell'ordine o dagli Enti preposti

punti 20

II. realizzazione in rete del progetto tra organizzazioni del volontariato, Enti locali, Forze dell'ordine

punti 15

III. congruità e coerenza tra lettura del contesto, bisogni rilevati, azioni previste, metodologie utilizzate e le finalità della legge regionale n. 12/2002

punti 15

Sarà finanziato un solo progetto per comune, Associazione o Unione di Comuni o di altri soggetti territorialmente definiti.

I progetti saranno finanziati in ordine di punteggio fino ad esaurimento delle risorse disponibili. A parità di punteggio, saranno prioritariamente finanziati i progetti che presentano una maggior quota di cofinanziamento.

7) EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'erogazione del contributo avverrà in due fasi:

- a. la prima pari al 70 per cento, dopo formale accettazione dell'Ente proponente del contributo concesso, che dovrà avvenire entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'avvenuta concessione;
- b. la seconda pari al restante 30 per cento, a conclusione delle attività del progetto, previo inoltro di una scheda consuntiva indicante le azioni svolte, la dichiarazione sostitutiva circa le spese sostenute e la relazione contenente l'analisi quali-quantitativa del progetto.

8) RENDICONTAZIONE, REVOCA O RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO

La rendicontazione consiste in una relazione dettagliata, che dia conto delle attività svolte e che evidenzi la differenza tra i dati di partenza (valutazione ex ante) e quelli finali ottenuti dopo la realizzazione del progetto (valutazione ex-post).

A tal fine e per rendere omogenee le informazioni trasmesse, la Regione invierà una scheda consuntiva al termine dei progetti che dovrà essere compilata dagli Enti proponenti e debitamente sottoscritta dal referente del progetto.

La dichiarazione sostitutiva circa le spese sostenute deve dar conto dell'articolazione delle spese indicate nel progetto.

I documenti contabili devono essere conservati dall'Ente, e resi disponibili ad un'eventuale richiesta di verifica da parte della Regione.

Gli Enti dovranno informare la Regione circa la data di avvio del progetto attraverso formale comunicazione.

Qualora il progetto non venga avviato entro il termine di mesi 3 dall'erogazione del contributo, fatta salva la possibilità di una proroga di ulteriori 3 mesi in caso di impedimenti adeguatamente certificabili, il contributo potrà essere revocato con l'obbligo di restituzione del medesimo.

Nel caso in cui il progetto venga realizzato in modo parziale, il contributo verrà ridotto in proporzione.

9) DISPOSIZIONI FINALI

La graduatoria dei progetti ammissibili ai contributi, con indicazione dell'importo del contributo concesso, derivante dall'applicazione dei criteri sopra esposti, verrà disposta con atto della Giunta regionale.

Nel caso di rinuncia al finanziamento di uno o più Enti, il Servizio regionale competente, provvederà a finanziare ulteriori progetti ritenuti idonei e non finanziati ovvero, nel caso in cui la graduatoria fosse esaurita, a ridistribuire le risorse tra i progetti già finanziati.